



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

così composta:

Dott. Diego Rosario Antonio Pinto	Presidente
Dott. Giovanna Giani	Consigliere
Dott. Maria Aversano	Consigliere Relatore

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2050 del ruolo generale

degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente

TRA

Parte_1 (c.f. *P.IVA_1*),

difeso dall' Avvocatura Generale Dello Stato;

E

CP_1 (c.f. *C.F. 1*),

difeso dall'Avv. Sicchiero Gianluca e dall'Avv. Salbucci Marco;

Oggetto: appello avverso la sentenza n.4372/2023 del 17.3.2023 emessa dal Tribunale di Roma.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Il Notaio *Persona 1* ha presentato opposizione avverso il **decreto sanzionatorio** ^{Contro} **n. 402845/A**, con cui gli è stata contestata la violazione dell'art. 41 d.lgs. 231/2007 per omessa segnalazione di operazioni sospette ai sensi del d.lgs. 231/2007.

Il suddetto provvedimento dava conto dei seguenti elementi:

- Le operazioni contestate consistevano in due operazioni di aumento di capitale con sovrapprezzo, intervenute nell'ambito della società "Jin Shanghai srl", rispettivamente il 24.11.2014 ed il 12.12.2014, ad opera della cittadina cinese, [...] *Per 2*, al fine di entrare come socia nella società, inizialmente avente socio unico il coniuge *Persona 3*, ed incrementare il patrimonio netto della società.
- La società "Jin Shanghai srl" era oggetto di:
 - (a) atto di costituzione il 28.10.2013 (capitale euro 10.000);
 - (b) aumento di capitale del 24.11.2014 da euro 10.000 a euro 20.000 con sovrapprezzo di euro 626.000, sottoscritto dalla sig.ra *Per 2*, con rinuncia al diritto di opzione da parte dell'altro socio *Persona 3*, mediante 5 assegni circolari intestati alla società tratti su vari istituti di credito;
 - (c) un secondo aumento del 12.12.2014 da euro 20.000 a euro 23.000 con sovrapprezzo di euro 196.495,62, anch'esso sottoscritto e versato integralmente dalla sig.ra *Per 2* con analoghe modalità, per un importo complessivo di euro 822.495,62.
- L'operazione – nella prospettazione del ^{Contr} e degli operatori della GdF – presentava molteplici profili di anomalia meritevoli di una segnalazione:
 - (a) **indice n. 7 D.M. Giustizia del 16/4/2010** (7. *"il cliente opera in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei Paesi della Comunità Europea e richiede ovvero pone in essere le seguenti operazioni, senza fornire ragionevoli motivi legati all'attività esercitata, al gruppo di appartenenza o a particolari condizioni adeguatamente documentate*): in tale situazione il professionista non si assicurava di reperire adeguate giustificazioni ed esaustive nozioni, in merito agli atti da lui rogati, riguardo ai quali dichiarava, relativamente al primo atto (del 24.11.2014 - aumento di capitale e al relativo sovrapprezzo di € 626.000), che presumeva avesse come scopo finale quello di riequilibrare il rapporto tra i soci (*Persona 3*, e *Per 2*) ai fini della ripartizione degli utili; relativamente al secondo atto, rogato il 5.12.2014 con sovrapprezzo di € 196.495,62,

invece, era totalmente all'oscuro sia della sottostante motivazione sia riguardo alla brevità del lasso di tempo intercorso tra il primo e il secondo aumento di capitale.

L'elemento di considerazione che il professionista doveva adeguatamente ponderare in un'ottica di mitigazione del rischio, era la provenienza della provvista (Cina) e non l'operato della società italiana JIN SHANGHAI S.r.l. (che pure andava valutato nella complessità delle operazioni eseguite). In tale contesto il livello di rischio venutosi a delineare era oggettivamente molto elevato tanto da costituire elemento ampiamente sufficiente a giustificare la doverosa e immediata segnalazione dell'operazione all'Autorità competente;

(b) **indice n. 8** (*“Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale, o con l'attività dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene”*): la sig.ra **Per_2** aveva dichiarato di essere imprenditrice in Italia senza, però, chiarire la tipologia o il settore merceologico, precisando peraltro che, le somme derivavano *ricavi dell'attività d'installazione impianti di illuminazione stradale svolta in Cina e provenienti dallo stesso Paese secondo la vigente normativa sulle transazioni di denaro stabilite dalla Cina Popolare”*.

Nonostante tali dichiarazioni, il professionista non aveva accertato che l'ammontare delle risorse, fosse compatibile con le due consistenti operazioni di aumento di capitale, con il profilo economico patrimoniale della sig.ra **Per_2** ;

(c) **indice n. 16** (*“Conferimenti e apporti di capitali in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato”*): il consistente sovrapprezzo versato non era giustificato posto che la società di nuova costituzione, al tempo dell'aumento di capitale non era ancora attiva, non aveva dato vita ad alcun reddito, non aveva presentato il bilancio 2013, né aveva effettuato operazioni immobiliari o di acquisizione patrimoniale tali da giustificare il sovrapprezzo delle azioni;

(d) la mancanza, nei verbali assembleari, dell'esplicitazione del motivo dell'operazione e del sovrapprezzo delle quote;

(e) la vicinanza temporale tra i due aumenti di capitale.

-La sanzione amministrativa comminata, tenendo conto della gravità, sotto molteplici profili, del carattere sospetto dell'operazione e della mancata segnalazione, ai sensi dell'art. 57 comma 4 del decreto legislativo n. 231/2007, vigente in data anteriore al 4/7/2017 (cfr. Decreto MEF), era del 10% del valore dell'operazione complessiva, pari a € 82.249,00.

Il Tribunale di Roma (sent. n. 4372/2023 – 15.03.2023) ha ritenuto fondati i motivi dell'opponente relativi all'insussistenza, nel caso concreto, di elementi idonei a rendere doverosa la segnalazione da parte del notaio.

In particolare, il Tribunale ha evidenziato che l'operazione di aumento di capitale con sovrapprezzo è istituto civilistico previsto e tecnicamente giustificabile, idoneo ad incrementare il patrimonio netto della società mantenendo invariata la titolarità nominale delle quote e che *“Il sovrapprezzo delle azioni o delle quote corrisponde alle somme versate dai soci in eccedenza rispetto al capitale nominale e costituisce una riserva di bilancio. Le somme da sovrapprezzo pertanto non sono imputate a capitale ma a riserva perché, come già detto, eccedono il valore nominale del capitale.”*

Sotto il profilo fattuale, la sentenza ha poi affermato che *“dalla documentazione in atti e dal modulo di adeguata verifica ... lo scopo dell'operazione di capitalizzazione della società fosse diretta a fornire il sodalizio della forza economica per acquistare l'immobile destinato all'attività di ristorazione, immobile oggetto di preliminare già sottoscritto dalla società prima dell'aumento di capitale e dell'ingresso del nuovo socio”*.

Inoltre, la sentenza ha dato rilievo al fatto che l'immobile sarebbe stato effettivamente acquistato (dicembre 2014) utilizzando i fondi immessi dalla conferente, così escludendo che l'inattività “successiva” potesse essere utilizzato come indice di anomalia (in quanto collegata all'attesa dell'acquisto).

Ulteriore e determinante elemento valorizzato dal Tribunale riguarda la circostanza del prelievo dei capitali presso un “deposito bancario” intestato al coniuge e che *“l'Istituto Bancario emittente gli assegni circolari destinati ad incrementare il conto della società non poteva non aver dato corso ad un'adeguata verifica “rafforzata”, procedendo ad una profilatura completa del cliente e comunicando, anche in automatico, all'UIF il trasferimento dei fondi dalla Cina”* con conseguente minore significatività, per il notaio, di una *“ulteriore segnalazione”*.

In conclusione, il Tribunale ha affermato che l'eventuale sospetto sulla provenienza dei fondi avrebbe dovuto essere coltivato nelle fasi precedenti (banca e commercialista), mentre il notaio avrebbe valutato correttamente la *“ragionevolezza dell'operazione in rapporto all'attività svolta dal cliente”*, e che non presentava criticità tali da imporre la segnalazione.

Per tali ragioni il Tribunale accoglieva l'opposizione e annullava il decreto ^{Contr} n. 402845/A del 14.03.2022, condannando il ^{Contr} alle spese di lite.

Il *Contro* ha presentato appello sulla base dei seguenti motivi.

- **Violazione di legge:** con riferimento all'art. 41 (ante riforma) d.lgs. 231/2007, anche in relazione all'art. 47 l. n. 89/1913 (legge notarile), nonché agli indicatori di anomalia (D.M. 16.04.2010) e alle linee guida in tema di adeguata verifica della clientela del Consiglio *CP_3* del Notariato (2014), per aver il Tribunale errato nella valutazione della doverosità della segnalazione e per avere introdotto, secondo l'appellante, elementi presuntivi non provati.

In particolare, il Tribunale avrebbe:

-**sottovalutato gli indici di anomalia**, tra cui:

- importi sproporzionati,
- incoerenza con l'attività economica svolta,
- assenza di documentazione sulla provenienza dei fondi,
- ripetizione ravvicinata delle operazioni.

- **errato nel ritenere che il notaio aveva indagato sullo scopo e sulla natura della prestazione** professionale richiesta, posto che era emerso dall'istruttoria che, invece, risultava all'oscuro delle ragioni dell'operazione e non aveva reperito prove sulla provenienza delle somme impiegate per l'aumento di capitale ed il sovrapprezzo, vieppiù ingiustificato in considerazione della inattività della neocostituita società (Jin Shangai srl).

- **errato nel valutare il ruolo del notaio**, che:

- non è un mero esecutore delle volontà delle parti,
- è un presidio di legalità e prevenzione del riciclaggio,
- deve applicare una **adeguata verifica rafforzata** in presenza di elevato rischio.

- **fatto riferimento a circostanze non provate**, come una presunta adeguata verifica bancaria, irrilevante e comunque non idonea a esonerare il notaio dai propri obblighi.

- **applicato in modo inconfidente le Linee guida del Consiglio Nazionale del Notariato**, trascurando che, alla luce delle stesse linee guida, il livello di rischio imponeva maggiori approfondimenti.

- **chiedeva** l'accoglimento dell'appello, con riforma della sentenza di primo grado e condanna alle spese.

Il **Notaio** *CP_1* (27.09.2023), opponendosi alla ricostruzione prospettata dall'Avvocatura generale dello Stato, ha valorizzato i rapporti professionali e di

fiducia intercorrenti con il commercialista dott. *Controparte_4* e la buona fede maturata in relazione all'operazione commerciale effettuata dal sig. *Persona_3* (cfr. doc. 5 e 9 primo grado, per il preliminare di vendita ed il contratto di mutuo).

In particolare, l'appellato deduceva che:

- l'appellante non avrebbe censurato gli specifici accertamenti di fatto decisivi effettuati dal notaio e valorizzati dal Tribunale (preliminare registrato, finalizzazione all'acquisto, presenza e ruolo del commercialista, tracciabilità dei pagamenti);
- che l'appellante avrebbe errato nella ricostruzione di fatto in quanto il notaio non si sarebbe basato su "presunzioni" e che non sarebbe stato all'oscuro delle motivazioni sottese all'operazione di rifinanziamento;
- che i passaggi valorizzati dal *Contr* sulla nazionalità avrebbero dato rilievo alla sola cittadinanza senza considerare la "residenza" e la regolarità del soggiorno, come elemento di contesto;
- la rilevanza e la buona fede del notaio rispetto agli assegni emessi dalle banche emittenti e la disparità di trattamento rispetto ad altri professionisti intervenuti nelle operazioni e non sanzionati;
- l'assenza degli indici oggettivi e soggettivi di cui al d.m. 16.4.10.

In conclusione, l'appellato chiedeva il rigetto dell'appello ed in subordine, in caso di ritenuta responsabilità, domandava la riduzione della sanzione ai minimi edittali.

La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 28.1.2026.

§2. L'appello è infondato.

Alla luce delle prospettazioni delle parti, il *thema decidendum* attiene alla determinazione del contenuto dell'obbligo di segnalazione, di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 231/2007, vigente al momento della commessa violazione.

In particolare, l'art. 41 prevedeva che "1. I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando **sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare** che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle **caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta** in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico."

Dalla norma si desume che l'obbligo di segnalazione di "operazioni sospette" sorge a seguito della valutazione di una serie di situazioni, oggettive e soggettive, e delle concrete circostanze conosciute dal professionista in ragione delle funzioni esercitate. Ai parametri legislativi, poi, si aggiungono una serie di "indici di anomalia" che devono essere rilevati e vagliati dai professionisti, individuati nel D.M. Giustizia del 16/04/2010.

La finalità perseguita dalla norma è dunque una finalità preventiva e cautelare rispetto a condotte collegabili a fenomeni di riciclaggio. Sul punto, la Cassazione ha chiarito che *"l'obbligo di segnalazione a carico del responsabile ... non è subordinata all'evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all'esclusione, in base al loro personale convincimento, dell'estraneità delle operazioni ad una attività delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sulla idoneità di esse, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che la caratterizzano, ad essere strumento di elusione alle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio.* (ex multis v. Cassaz. n. 8699 del 10/04/2007; Ordinanza n.11440 del 29/04/2024)."

Come riportato da parte appellante, nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, la segnalazione di operazioni sospette, dunque, *«non presuppone una valutazione della operazione tale da far ritenere possibile che i fondi che ne sono l'oggetto provengano da operazioni latu sensu di riciclaggio, essendo sufficiente la ragionevole ipotizzabilità che un'operazione di riciclaggio sia in corso. In sostanza è richiesto un mero giudizio di possibilità in ordine alla provenienza delittuosa dei fondi e alla finalità illecita delle operazioni, mentre non si richiede in capo al titolare dell'obbligo della segnalazione di acquisire alcuna certezza riguardo alla illiceità dell'operazione»* (cfr. in tal senso Cass. n. 20647/2018; Cass. n. 23017/2009).

La collaborazione da parte dei professionisti - tra cui è inserita anche la figura del Notaio - rappresenta un pilastro essenziale nella lotta ai fenomeni di riciclaggio. Per tale ragione la normativa impone precisi obblighi di collaborazione, quali: l'adeguata verifica della clientela; la segnalazione di operazioni sospette alla UIF; la conservazione dei dati. Attraverso l'adempimento di tali obblighi il legislatore cerca di assicurare all'UIF una mole di informazioni "sospette" sufficiente e significativa tale da consentire un migliore tracciamento dei flussi di denaro e maggiormente capace di intercettare gli spostamenti e l'impiego di danaro realmente riciclato.

Tali considerazioni di ordine generale appaiono necessarie al fine di individuare con sufficiente precisione il grado di sospetto che il professionista deve coltivare e fino a

che punto si spinga l'onere di diligenza del professionista in casi simili a quelli oggetto della presente

Nel caso di specie, gli indici di anomalia di cui al D.M. Giustizia del 16/04/2010, attribuiti all'operazione contestata sono, nella prospettazione dell'amministrazione procedente, riferibili all'indice n. 7, sulla diversità del paese di origine dei capitali e sull'assenza di ragionevoli "motivi legati all'attività esercitata, al gruppo di appartenenza o a particolari condizioni adeguatamente documentate", invocato nel decreto con riferimento al trasferimento fondi e quindi alla provvista proveniente dalla Cina (v. Decreto MEF p. 9), ed all'indice n. 8 (Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale, o con l'attività dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene") con riferimento alla compatibilità delle risorse impiegate nell'operazione con le due consistenti operazioni di aumento di capitale, con il profilo economico patrimoniale della sig.ra Per_2.

Tuttavia, tali considerazioni sui connotati oggettivi dell'operazione non possono essere disgiunte da ulteriori considerazioni sulla **condotta esigibile dal professionista** e sui limiti degli oneri di approfondimento gravanti su quest'ultimo di fronte ad operazioni con un certo profilo di rischio.

Invero, alcuni parametri comportamentali possono inferirsi dalle "Linee guida in materia di adeguata verifica della clientela" approvate dal Consiglio Nazionale del Notariato nel 2014, dalle quali emerge che :

La prestazione richiesta al notaio vale a dire il ricevimento di un atto, nella stragrande maggioranza dei casi, per le stesse caratteristiche con cui il notaio deve renderla, non comporta l'acquisizione di particolari informazioni aggiuntive derivanti dalla normativa antiriciclaggio. Infatti già l'attività di adeguamento imposta al notaio dalla legge notatile ricomprende la necessità per il notaio di valutare il profilo soggettivo del cliente e dell'eventuale titolare effettivo e il profilo oggettivo dell'operazione come richiesto dall'articolo 20; d'altra parte lo stesso articolo 20 impone di commisurare l'approfondimento al rischio commisurato al tipo di cliente ed al tipo di prestazione.

Per i casi nei quali, invece, si ritenga di procedere all'acquisizione di informazioni, è la stessa norma che individua i criteri generali da seguire: con riferimento al cliente si valuterà la natura giuridica, l'attività, il suo comportamento e il paese di provenienza; mentre, con riferimento all'operazione, se ne valuteranno la tipologia, le modalità di svolgimento, l'ammontare, la ragionevolezza e l'area geografica di destinazione. Le

informazioni dovranno essere richieste al cliente, che è obbligato ai sensi dell'articolo 21 a fornirle sotto la sua responsabilità, anche per iscritto; non è, quindi, previsto che il notaio debba procedere anche per iscritto; non è, quindi, previsto che il notaio debba procedere autonomamente ad eseguire indagini consultando banche dati o attraverso la navigazione in siti internet o utilizzando procedure proprietarie.

Un discorso a parte va fatto per i mezzi di pagamento per i quali, al di là delle ipotesi in cui vanno tracciati in atto, e quindi sono già per altra disposizione normativa nella disponibilità del notaio, non può ragionevolmente affermarsi che lo stesso possa disinteressarsi della loro analisi, salvo le ipotesi nelle quali le somme oggetto di transazione siano di importo irrilevante. Nel quadro degli obblighi di adeguata verifica può dirsi ricompreso quello di acquisire informazioni in ordine ai mezzi di pagamento, informazioni che si tradurranno, nella maggior parte dei casi, o nella loro indicazione in atto ovvero nell'acquisizione di una loro copia al fascicolo di studio. (v. quick guide anticiclaggio del Consiglio Nazionale (enfasi aggiunta) – doc. n. 10 parte appellata).

Il che trova un aggancio normativo anche nell'art. 2 co. 4 (all. 2) DM Ministero della giustizia 16-4-2010, secondo cui “Sono escluse dall'area valutativa indagini esterne o comunque estranee all'adempimento dell'incarico, fermo restando l'obbligo, a carico del professionista, di chiedere al cliente informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dell'operazione o della prestazione professionale”.

Non solo, ma a quanto sopra va anche aggiunto che, sempre sotto il profilo della esigibilità e della prevedibilità della condotta sanzionata, la giurisprudenza nazionale, di merito e costituzionale, e quella europea, hanno in più occasioni avuto modo di precisare l'importanza che le norme sanzionatorie rispettino i parametri della sufficiente determinatezza e della prevedibilità della condotta da tenere al fine di non incorrere nella sanzione (Sent. CEDU del 23 febbraio 2017 - n. 43395/09 - Causa De Tommaso c.Italia; C. Cost., sentt. n. 121 del 2018, sulla determinatezza della fattispecie sanzionatoria amministrativa la Corte Costituzionale ha precisato che tale “Principio, per un verso, vuole evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri, l'autorità amministrativa o «il giudice assuma[no] un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l'illecito» (sentenza n. 327 del 2008; sul punto anche ordinanza n. 24 del 2017); per un altro verso, non diversamente dal principio d'irretroattività, intende «garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale

di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta» (ancora sentenza n. 327 del 2008). Con riferimento a questo tipo di sanzioni amministrative, il principio di legalità, prevedibilità e accessibilità della condotta sanzionabile e della sanzione aventi carattere punitivo-afflittivo, qualunque sia il nomen ad essa attribuito dall'ordinamento, del resto, non può, ormai, non considerarsi patrimonio derivato non soltanto dai principi costituzionali, ma anche da quelli del diritto convenzionale e sovranazionale europeo, in base ai quali è illegittimo sanzionare comportamenti posti in essere da soggetti che non siano stati messi in condizione di "conoscere", in tutte le sue dimensioni tipizzate, la illiceità della condotta omissiva o commissiva concretamente realizzata.³⁷⁾

Pertanto, posta l'importanza della prevedibilità ed esigibilità della condotta da parte dei consociati, nel caso di specie non è dato rinvenire, ad una valutazione *ex ante*, una condotta necessaria ulteriore, tesa alla valutazione dell'operazione in termini di potenziale anomalia e "sospetto" di riciclaggio, rispetto a quella esigibile in base agli elementi in possesso del professionista al momento dell'operazione che non si traducesse in un onere sproporzionato e sostanzialmente inesigibile.

Nel caso di specie, vanno, infatti, valorizzate l'acquisizione e la conoscenza - quantomeno *de facto* - di una serie di dati (sia dei clienti che dell'operazione) operata dal professionista secondo le prescrizioni impartite dal Consiglio Notarile e la circostanza che l'insieme di questi dati non fosse univocamente indicativa di una situazione sospetta e, soprattutto, che, oltre a quanto acquisito già dai clienti, in merito all'identificazione dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti ed alla provenienza di capitali, non fossero esigibili investigazioni ulteriori presso canali terzi (ad es. presso fonti esterne, banche dati, ecc...) per sincerarsi ulteriormente dell'assenza di qualsiasi anomalia nell'operazione.

Invero, nel caso di specie, sotto molteplici profili poteva ritenersi che, alla luce dei vari elementi acquisiti dal notaio nel corso dell'operazione, non vi fossero eclatanti profili di anomalia meritevoli di una segnalazione per sospetto riciclaggio e che comunque, svolti i vari adempimenti attesi con i clienti, non sussistessero altre forme di approfondimento percorribili che non fossero fonti terze:

-i soggetti coinvolti nell'operazione erano stati debitamente identificati ed erano già noti al notaio, in quanto nel 2013 il medesimo notaio aveva già provveduto alla costituzione della società Jin Shanghai srl destinata ad operare nel campo della ristorazione ed era noto che essi fossero radicati in Italia per svolgervi attività di

imprenditori nel settore della ristorazione sin dal 2004 (v. visura società nuovo mondo – all. 14);

-L'operazione contestata di aumento di capitale della suddetta società non era *de plano* suscumbibile nell'indice di anomalia sub n. 7 del DM del 2010, relativo piuttosto all'aumento di capitale di società estere.

Tuttavia, pur non essendo la catalogazione di tali indici (quindi anche quelli sub n. 7) vincolante e quindi suscettibile di applicazione estensiva, va osservato che comunque la specifica operazione contestata, in quanto tesa all'incremento finanziario della società per l'acquisto di un immobile - già oggetto di preliminare di vendita- da destinare a ristorante, presentava profili di coerenza tra la società costituita, il suo oggetto sociale e la destinazione finale dei capitali impiegati;

- l'ingente quantità e la provenienza dei fondi utilizzati per l'aumento di capitale da fondi bancari italiani con assegni circolari (di cui il notaio, in ossequio alle prescrizioni delle linee guida del Notariato, aveva mantenuto copia in archivio - *v. all.7,8*) ; invero, la provenienza più remota di tali soldi dalla Cina, costituente sostanzialmente lo snodo più significativo della contestazione del *Contr* non presentava in sé, ed alla luce del contesto dell'operazione di cui sopra, elemento univoco di sospetto, posto che la socia finanziatrice aveva dichiarato la provenienza di tale denaro da altra attività imprenditoriale in Cina e che il preventivo deposito in banca di tali soldi costituiva sostanzialmente una soluzione di continuità del flusso di denaro proveniente dall'estero ed impiegato nell'operazione, vieppiù in difetto di elementi più circostanziati sull'ingresso di questi capitali dall'estero, che, in teoria, potrebbe essere occorso molto tempo addietro rispetto all'operazione odiernamente contestata e/o non essere stato trasferito in unica soluzione ma accumulato in piccole *tranches* nel corso degli anni secondo le disponibilità.

In conclusione, l'unico dato su cui si basa la contestazione è l'entità della somma impiegata e la sua provenienza dall'estero, e pur potendo costituire in sé un elemento di sospetto non poteva, tenuto conto del quadro di insieme dell'operazione, sul piano soggettivo e oggettivo, fondare da solo un obbligo di segnalazione, che emerge solo quando il professionista sospetti o abbia motivo ragionevole per sospettare "*che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio*"; cosa che nel caso di specie deve essere esclusa, non potendosi ricondurre in maniera piana la fattispecie neppure agli indici di anomalia sub n. 8, per essere stata compiuta una valutazione di coerenza e proporzionalità dell'operazione rispetto al profilo della società ricevente il

finanziamento e della socia finanziatrice, nei limiti delle informazioni accessibili al professionista con l'ordinaria diligenza presso i clienti, e sub n. 16, non configurandosi all'origine un conferimento in natura di un bene, quanto piuttosto di somme di denaro provenienti da banche italiane.

Ne consegue che, in difetto dei presupposti di segnalazione dell'operazione, l'opposizione può essere accolta e l'appello del ministero deve essere respinto.

Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte appellante, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando,

- Respinge l'appello;
- Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate nella misura di € 9.000, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.

Roma, 28/01/2026.

Il Consigliere est.
Maria Aversano

Il Presidente
Diego Rosario Antonio Pinto